



N. 25.

Legge che modifica l'articolo 18 della legge per l'imposta sul reddito. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 settembre 1950:

Art. 1.

L'articolo 18 della legge 16 marzo 1922, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti di cui all'art. 16 è sempre in facoltà dell'Amministrazione Finanziaria, oltrechè di verificare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili, di tener conto di tutti gli elementi e di dati concreti di valutazione e comparazione da essa raccolti all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, allo scopo di rettificare il reddito da assoggettare ad imposta, in relazione alla situazione economica dell'azienda, che sia desunta dalle circostanze e dagli elementi di cui sopra.

L'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare, sia nell'avviso di accertamento che nelle decisioni, i motivi di fatto in base ai quali ha proceduto alla rettifica del reddito di bilancio".

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 settembre 1950 (1650 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Primo Taddei

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI f.f

G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.